

Nota in data 9 novembre 2007, formulata dalla dott.ssa,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di,
concernente osservazioni nei suoi confronti, magistrato donna e madre di figlio
minore di anni tre, sui criteri adottati per l'assegnazione del lavoro.
(Approvato dal C.p.o.m. nella seduta del 12 marzo 2008)

Il Comitato per le Pari Opportunità in Magistratura,

premessò

che con ricorso al depositato in data....., la dott.ssa
proponeva il quesito così formulato: *“in caso di applicabilità del paragrafo 42, se
sia compatibile e/o opportuna l'assegnazione e/o designazione di magistrato
donna lavoratrice madre con minore di anni tre a carico e convivente, per la
trattazione di fascicoli relativi alla esecuzione in ufficio con 10 e/o 11 sostituti in
servizio, e comunque con 9 e/o 10 sostituti in servizio, dopo aver precisato
l'opportunità di esentare il magistrato dal turno esterno arrestati tenuto conto
della urgenza del turno arrestati, assegnandolo tuttavia –oltre ai turni posta e ai
turni sequestro- anche alla trattazione della esecuzione, attività comunque
urgente”*;

che la stessa ricorrente precisava di essere sostituto della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di....., ufficio nel quale sono in servizio
almeno 9-10 sostituti; di essere madre di un minore degli anni tre e di essere
rientrata dal congedo per maternità il

che dava atto, altresì, di essere stata esonerata dall'espletamento dei “turni
arrestati” in applicazione del paragrafo 42 della circolare sulle tabelle e di essere
stata applicata ai turni convalida sequestri e perquisizioni, secondo il calendario
riportato nel ricorso;

che, si doleva di essere assegnataria, dal mese di aprile 2007, della
trattazione di fascicoli relativi all'esecuzione, “attività da ritenersi oggettivamente
tutta improntata e/o caratterizzata dall'urgenza”;

osserva quanto segue.

Il paragrafo della *Circolare n. P-27060 del 19 dicembre 2005*, citata dalla ricorrente, *testualmente dispone*:

42.1. – Nella organizzazione degli uffici si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio deve preventivamente sentire i magistrati di cui sopra.

I dirigenti degli uffici provvedono ad adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell'ufficio in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato.

42.2. - *In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato. Fermo restando che le specifiche modalità dovranno essere individuate in relazione al caso concreto (...) negli uffici di procura e negli uffici GIP/GUP, qualora le dimensioni organizzative lo consentano, il magistrato potrà essere esentato dai turni esterni, dai turni per gli affari urgenti, per le udienze di convalida e per le udienze dibattimentali (ovvero dette udienze potranno essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari; negli uffici di sorveglianza l'esenzione potrà riguardare i colloqui con detenuti in ambiente carcerario e gli affari di particolare urgenza.(...)*

42.4. – *Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio, sentito il magistrato interessato e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.*

E' pacifico che la situazione della ricorrente rientra nell'ambito di applicazione della previsione contenuta nella circolare relativa alla formazione delle tabelle e, del resto, sul punto non vi è alcuna specifica contestazione. Anche

nella documentazione acquisita (.....), il Procuratore dà atto del fatto che la dott.ssa è “...tutelata dal paragrafo 42 della circolare...”.

Premesso questo, va ora esaminato se, come prospettato dalla ricorrente, il ruolo dell’esecuzione presenti il connotato dell’urgenza che giustificerebbe un esonero totale della lavoratrice madre di minore di età inferiore agli anni tre.

Non vi è dubbio che, nell’ambito dell’attività di esecuzione, vi sono attività che richiedono l’adozione di provvedimenti che hanno natura urgente (ad esempio, i provvedimenti di scarcerazione conseguenti all’applicazione di riduzione di pena come avvenuto a seguito dell’indulto oppure la carcerazione, conseguente alla definitività della condanna). Si tratta, infatti, di provvedimenti che devono essere adottati con immediatezza e per i quali nemmeno sono previsti termini.

Nel caso in esame, con riferimento all’oggetto della specifica doglianza della ricorrente, nel progetto di organizzazione (....., contenente le modifiche tabellari in contestazione) si legge: “...*La materia delle Esecuzioni è affidata ai Sostituti e con ripartizione secondo il criterio alternativo per numero di iscrizione. L’uno sostituirà l’altro in caso di assenza. Nel caso di assenza di entrambi varrà il criterio della supplenza. E’ fatta salva la competenza del Magistrato di turno esterno nei casi urgenti (scarcerazioni ecc.). In considerazione della peculiarità e della delicatezza del servizio il e sono esentati dal servizio delle udienze monocratiche, salva la facoltà di partecipare a quelle riguardanti i procedimenti da loro istruiti*” (.....).

Quindi, con riferimento alla natura ontologicamente urgente di alcuni dei provvedimenti da adottare, già è stata prevista la competenza del “Magistrato di turno esterno nei casi urgenti (scarcerazioni ecc.)”.

Tale previsione, che potrebbe essere opportuno integrare con un’elencazione esplicativa dei “casi urgenti”, al fine di prevenire possibili incomprensioni o disguidi nella trattazione, appare comunque rispettosa delle indicazioni contenute nel paragrafo 42 della circolare in materia di formazione

delle tabelle ed idonea a salvaguardare le necessità di organizzazione del lavoro, connesse all'espletamento della funzione genitoriale da parte della ricorrente.

Si può pertanto concludere che, con riferimento all'assegnazione del ruolo relativo all'esecuzione e, più in generale, all'organizzazione del lavoro della ricorrente, i criteri adottati (in particolare, esonero dal turno esterno e dalle udienze dibattimentali monocratiche; minor carico di procedimenti penali contro noti; competenza del Magistrato di turno per le urgenze nell'esecuzione:) paiono essere adeguati a garantire le esigenze di conciliazione della lavoratrice-madre, nel rispetto della ratio di tutela della *Circolare n. P-27060 del 19 dicembre 2005*.

Per le ragioni esposte, il Comitato per le Pari Opportunità in Magistratura delibera di rispondere alla dottoressa come in parte motiva, invitando il Procuratore della Repubblica di a valutare l'opportunità di specificare quali attività urgenti del ruolo dell'Esecuzione siano da considerare attribuite alla competenza del Magistrato di turno.